

Protocollo n. (*)/TA1/GLS

Torino (*)

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA; i dati sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC*

Tit. 10 - Cl. 5

Il n. di protocollo e il n. di posizione devono essere citati nella risposta

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione generale economia circolare (EC)
EC@Pec.Mite.Gov.it

e p.c. Spett.le **Regione Piemonte**
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Spett.le **Provincia di Alessandria**
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it

Spett.le **Provincia di Asti**
Servizio Ambiente
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Spett.le **Provincia di Biella**
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Spett.le **Provincia di Cuneo**
Servizio Gestione rifiuti e Bonifiche
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Spett.le **Provincia di Novara**
Settore affari istituzionali, pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione ambientale
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Spett.le **Provincia di Verbano Cusio Ossola**
Area Ambiente e Georisorse – Servizio rifiuti e
bonifiche
protocollo@cert.provincia.verbania.it

Spett.le **Provincia di Vercelli**
Area Ambiente
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Spett.le **ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte
Nord Ovest**
- Struttura Semplice “Servizio di Tutela e Vigilanza”
- Centro Regionale Amianto Ambientale
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

**OGGETTO: Conferimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) in discarica per rifiuti pericolosi:
copertura dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e smi.
Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art.3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Con la presente si formula, in forma di istanza di interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti interpretativi in merito alla normativa vigente in materia di discariche, con riferimento a quanto stabilito all’allegato 4, Paragrafo 5 *Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto* del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, di seguito riportato:

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all’interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.

*Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con **materiale appropriato**, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di **terreno** di almeno 20 cm di spessore.*

Nella discarica o nell’area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.

Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all’interno della discarica o dell’area.

Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.

Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.

Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La norma così scritta lascia una indeterminazione in merito alla tipologia di materiale da copertura ammissibile. Infatti, inizialmente si parla di **materiale appropriato**, che deve possedere consistenza plastica, con la finalità di garantirne la perfetta copertura onde evitare la potenziale dispersione di fibre. Con tale previsione sembrerebbero ammissibili a tale uso diversi materiali, anche connotati dalla qualifica di rifiuto, purché caratterizzati da tale qualità geomeccanica, fattispecie che consentirebbe da un lato una maggior flessibilità di gestione e dall'altro anche un miglior sfruttamento delle volumetrie utili di discarica. Tale ultimo elemento non risulta di secondaria importanza, posta la più che nota difficoltà nell'insediare tali tipologie di impianti di smaltimento. Nel successivo periodo, ove apparentemente si intende solo specificare lo spessore minimo di tale strato di copertura, viene però indicato *uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore*, introducendo così il concetto di *terreno* al posto di *materiale appropriato*.

Risulta pertanto necessario acquisire un parere interpretativo in relazione alla possibilità che, per la copertura di rifiuti contenenti amianto (RCA), sia consentito anche l'utilizzo di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi, che siano ammissibili in discarica secondo quanto stabilito dall'art. 7-septies e che posseggano le caratteristiche geomeccaniche richieste al paragrafo 5 di cui sopra (consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre), in luogo dell'esclusivo impiego di "terreno" di provenienza naturale (es. terreno naturale proveniente da cava o gestito come "sottoprodotto" ai sensi del DPR 120/2017 a seguito di attività di scavo per la realizzazione di opere).

In caso della possibilità di utilizzo di solo "terreno" di provenienza naturale, si chiede se lo stesso possa essere rappresentato anche da terreno di scavo gestito come rifiuto (codice EER 17 05 04 "Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03") ed avente le caratteristiche geomeccaniche sopra evidenziate.

Si chiede inoltre un parere interpretativo in relazione alla possibilità, a seguito della realizzazione di idonea copertura dei RCA, di consentire al di sopra degli stessi il passaggio degli automezzi necessari per il conferimento e per la realizzazione della successiva copertura, adottando comunque tutte le cautele necessarie per evitare la frantumazione dei rifiuti medesimi e/o la dispersione di polveri e fibre.

Si sottolinea l'importanza di acquisire chiarimenti interpretativi in merito agli aspetti sopra evidenziati, al fine di evitare l'impiego di materie prime per le operazioni di copertura dei rifiuti,

di ottimizzare l'utilizzo dei volumi destinati allo smaltimento in discarica nonché di agevolare le operazioni di gestione.

Ringraziando per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

CC/PFA/GLS/SR

Il Sindaco della Città metropolitana di Torino

Stefano Lo Russo

(documento firmato digitalmente)